

Fondazione
Cineteca di Bologna

STATUTO

dicembre 2011

Articolo 1

Costituzione – Denominazione – Sede

1. E' costituita, per iniziativa del Comune di Bologna, la "Fondazione Cineteca di Bologna".
2. La Fondazione, avente natura di fondazione di partecipazione, è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e da ogni altra normativa in materia, anche correlata alle sue attività e settori di attività.
3. La Fondazione ha sede in Bologna. La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme in vigore.
4. La Fondazione si costituisce per conservare, valorizzare e promuovere, in piena autonomia scientifica e culturale, il patrimonio creato dall'Istituzione Cineteca Comunale di Bologna.

Articolo 2

Scopi

1. La Fondazione – che non ha scopo di lucro – concorre allo sviluppo culturale della società, con un'attenzione particolare al territorio e al tessuto sociale nel quale opera coniugando la funzione di servizio pubblico con una forte vocazione di soggetto scientifico e dunque la produttività sul piano sociale con una totale autonomia sul piano della ricerca e dell'elaborazione;
2. Si propone di ricevere, acquisire, classificare, conservare il patrimonio cinematografico e audiovisivo e di promuoverne la più ampia conoscenza e fruizione anche in collaborazione con altre istituzioni culturali, con enti locali, organi statali e comunitari, italiani e internazionali, con soggetti pubblici e privati; cura in particolare lo studio, la conoscenza, la promozione del cinema e dell'audiovisivo del passato e del presente, con particolare riferimento a quello italiano e in particolare al contributo degli autori (registi, sceneggiatori,

fotografi, attori, produttori ecc.) di estrazione emiliano-romagnola. La Fondazione opera altresì nel campo del restauro, strumento essenziale per la conoscenza e la trasmissione delle opere audiovisive e fotografiche;

3. La Fondazione in via esemplificativa ma non esaustiva:

- sostiene il riconoscimento del patrimonio cinematografico e fotografico come bene culturale;
- promuove la conoscenza, lo studio, l'analisi e l'elaborazione dei documenti audiovisivi e lo studio della documentazione connessa (carteggi, sceneggiature, ritagli stampa, bozzetti preparatori, manifesti, interviste, saggi, monografie, interventi critici, storici, ecc.);
- promuove la conoscenza, lo studio, la ricerca e raccoglie, conserva, organizza, restaura ed edita documenti audiovisivi (su ogni tipo di supporto) e documenti grafici e fotografici;
- promuove la conoscenza, lo studio, la ricerca e raccoglie, conserva, organizza, espone oggetti e macchinari del precinema, del cinema e dell'audiovisivo;
- ricerca, raccoglie, conserva, organizza, restaura ed edita documenti audiovisivi e fotografie d'interesse locale e documentazione relativa alla memoria storica del territorio;
- rivolge particolare attenzione alla conservazione dei documenti cartacei, fotografici e audiovisivi, attraverso la digitalizzazione dei supporti e altre tecnologie dell'immagine presenti e future, la loro catalogazione quale strumento indispensabile per il loro accesso e la loro consultazione attraverso le tecnologie informatiche;
- effettua acquisti, scambi, prestiti per l'incremento delle proprie collezioni
- può ricevere in donazione, anche temporaneo, opere e materiali di proprietà di terzi, per la loro conservazione, studio, promozione, restauro, esposizione al pubblico, nel rispetto delle volontà del proprietario o degli aventi diritto e nel rispetto delle normative sul diritto d'autore;

- sostiene la centralità della sala cinematografica come luogo di fruizione dell'opera cinematografica, promuovendo una costante educazione all'immagine per favorire la formazione del pubblico;
- cura, nelle sue sale e in altri spazi adeguati, la programmazione di film, cicli, festival, promuove incontri e seminari con personalità del settore rivolti al pubblico ed alle scuole; propone opere cinematografiche e audiovisive di qualità relative al cinema del passato e del presente, con particolare attenzione ai titoli più penalizzati dal mercato nazionale e internazionale, ai documentari, ai film italiani ed europei, alle opere degli esordienti, ai film restaurati, alle versioni originali;
- promuove e cura direttamente o indirettamente la distribuzione di film della storia del cinema, dimenticati dal mercato, di cui la Fondazione ha curato il restauro;
- promuove, cura e produce, direttamente o indirettamente, l'edizione e la distribuzione di libri e dvd dedicati della storia del cinema e alle questioni del cinema contemporaneo, ordinandoli in collane e raccogliendoli sotto una unica sigla editoriale; altresì produce e diffonde, per via cartacea e digitale, periodici di informazione e materiali critico/didattici a sostegno delle sue varie attività;
- promuove ed organizza mostre, manifestazioni, seminari e convegni;
- produce documentazioni filmiche esclusivamente a supporto delle sue attività istituzionali, ad esempio: per la documentazione (riprese degli ospiti della Fondazione), per il conseguimento dell'attività didattica, per valorizzare il suo patrimonio (realizzazione di filmati a base d'archivio e sulla storia del cinema);
- realizza corsi di formazione e perfezionamento per l'esercizio delle varie professioni nel settore cinematografico e audiovisivo;
- attua e promuove programmi e iniziative a sostegno della formazione e dell'istruzione e dell'ingresso nel mondo lavorativo dei giovani nei settore cinematografico e audiovisivo;

- sostiene la ricerca sul cinema, l'audiovisivo e la fotografia, anche in collaborazione con altre Cineteche, con le Università degli Studi, con Istituti di ricerca pubblici e privati, Fondazioni, Associazioni, promuovendo il realizzarsi di una rete di rapporti internazionali;
- promuove e favorisce la collaborazione ed uno stabile coordinamento con istituti riconosciuti e operanti nell'ambito della cinematografia e dell'audiovisivo, allo scopo di definire ed attuare strategie ed interventi di comune interesse e di omogeneo indirizzo a livello nazionale e internazionale;
- opera in costante rapporto di collaborazione con le Istituzioni culturali del Comune di Bologna, con la Regione Emilia Romagna e con le istituzioni culturali regionali, ricercando le più opportune sinergie con gli enti e le associazioni operanti sul territorio;
- promuove e sostiene, anche attraverso contributi economici, quei progetti presentati da enti pubblici o privati senza scopo di lucro, che siano in linea con gli scopi e coerenti con le attività della Fondazione, sulla base di principi più generali della sussidiarietà.

Articolo 3

Attività strumentali al perseguimento degli scopi

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà svolgere ogni attività utile al perseguimento degli scopi statutari, nei limiti stabiliti dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente statuto.
2. La Fondazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, fermi restando i vincoli di destinazione d'uso del patrimonio.
3. La Fondazione e il socio fondatore Comune di Bologna si impegnano a sottoscrivere apposite convenzioni per definire le attività e i servizi che la

Fondazione medesima rende al Comune a fronte dei contributi per la gestione.

Articolo 4

Patrimonio e fondo di dotazione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dagli apporti del Fondatore indicati nell'allegato A dell'Atto Costitutivo, fatti salvi i vincoli di destinazione specifica, espressamente ivi indicati. Tale patrimonio può essere accresciuto da altri apporti dei Fondatori, da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo. Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio, che saranno attuate in relazione ai vincoli di destinazione sui beni attribuiti dal Comune di Bologna e dalle disposizioni normative in materia.

2. In relazione al patrimonio artistico, La Fondazione opera per la sua conservazione, valorizzazione e accrescimento. In quest'ambito il Consiglio d'Amministrazione potrà effettuare gli atti necessari per una razionalizzazione e una più efficace gestione delle collezioni, ferma restando la salvaguardia dell'integrità del patrimonio artistico conferito dal Comune di Bologna.

3. I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Articolo 5

Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione è costituito, oltre che dalle rendite patrimoniali di cui all'art. 4 dello Statuto dalle seguenti entrate, quando non espressamente destinate al fondo di dotazione:

- a) proventi derivanti dalle attività della Fondazione;
- b) contributi dell'Unione Europea, dello Stato e di altri Enti pubblici o

- privati;
- c) contributi di Fondatori, Partecipanti e Sostenitori in genere;
 - d) proventi di attività e altre entrate diverse ed eventuali.

Articolo 6

Fondatori

1. I Fondatori sono membri della Fondazione. E' primo Fondatore il Comune di Bologna.
2. Può divenire successivamente Fondatore, entro cinque anni dalla costituzione della Fondazione, ogni soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale versi un conferimento al patrimonio di Euro 500.000,00 e, per almeno tre anni, si impegni a versare un contributo annuo non inferiore a Euro 250.000,00.
3. La volontà di divenire fondatore deve essere manifestata in forma scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale, entro 30 giorni, convoca l'Assemblea dei Fondatori nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 11 del presente Statuto.
4. La qualifica di Fondatore è deliberata dall'Assemblea dei Fondatori, e comunque con il voto favorevole del Comune di Bologna, previa delibera del Consiglio Comunale.

Articolo 7

Sostenitori

1. Sono sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante significativi contributi in denaro, annuali o pluriennali, mediante conferimento di attività, anche professionale, di particolare rilievo e funzionali al perseguimento dei fini della Fondazione o mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
2. La volontà di divenire Sostenitore deve essere manifestata in forma

scritta al Consiglio di amministrazione, che si riunisce entro 30 giorni per deliberare la qualifica di Sostenitore.

3. La qualifica di Sostenitore vale per tutto il tempo in cui il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione regolarmente adempiuta.

4. La qualifica di Sostenitore può essere attribuita, anche senza alcun versamento di contributi, conferimento di attività o di beni, a persone o enti senza scopo di lucro ritenuti particolarmente meritevoli per la loro attività, presente o passata, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione e comunque nell'ambito della cultura e dell'impegno sociale.

Articolo 8

Esclusione dei Fondatori e dei Sostenitori

1. L'Assemblea dei Fondatori delibera, con la maggioranza degli aventi diritto e tra questi necessariamente il voto del Fondatore Comune di Bologna, l'esclusione dei Fondatori, per i seguenti motivi:

- ✓ inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
- ✓ morosità.

2. Alla votazione relativa alla delibera di esclusione non partecipa il Fondatore interessato.

3. In caso di esclusione, non si possono ripetere i contributi versati, né rivendicare i diritti sul patrimonio.

4. Nel caso di enti e di persone giuridiche, l'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione dell'Ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie. La ricorrenza di alcuno di tali eventi viene accertata dall'Assemblea dei Fondatori.

5. L'esclusione dei sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - l'Assemblea dei Fondatori;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Revisori.

Articolo 10

Assemblea dei Fondatori

1. I Fondatori, sia sostenitori all'atto costitutivo che divenuti tali successivamente, costituiscono l'Assemblea dei Fondatori.
2. L'Assemblea dei Fondatori ha i seguenti compiti, oltre a quelli previsti espressamente in altri articoli del presente Statuto:
 - a) formulare e definire gli indirizzi dell'attività della Fondazione;
 - b) determinare il numero di membri del Consiglio di Amministrazione;
 - c) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'art.13, comma 2 lett b);
 - d) nominare i componenti del Collegio dei Revisori;
 - e) stabilire l'eventuale corresponsione, e relativo ammontare, del gettone di presenza spettante al Presidente e ai Consiglieri di Amministrazione, nonché l'ammontare del compenso spettante ai componenti del Collegio dei Revisori, nei limiti stabiliti dalla normativa attuale;
 - f) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto;
 - g) attribuire a terzi la qualità di membro Fondatore;
 - h) approvare il bilancio consuntivo;
 - i) approvare la Relazione Programmatica di cui all'art.14, comma 2 lett. a);
 - j) deliberare l'estinzione dell'Ente e la devoluzione del patrimonio residuo, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.22;
3. Fanno parte di diritto dell'Assemblea, cui partecipano con diritto di voto,

anche i sostenitori che abbiano provveduto a conferimenti al patrimonio, e che annualmente eroghino alla Fondazione contributi, rispettivamente non inferiori agli importi stabiliti all'art.6, comma 2 per i Fondatori.

Articolo 11

Convocazione e quorum delle adunanze dell'Assemblea dei Fondatori

1. L'Assemblea dei Fondatori si riunisce due volte all'anno nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Può altresì essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario ed altresì ad istanza di almeno di un terzo dei membri, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. La convocazione dell'Assemblea dei Fondatori avviene a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dal Presidente della Fondazione e recapitata a ciascun membro almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione con almeno tre giorni di preavviso.
3. Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro. A ciascun sostenitore non possono essere conferite più di due deleghe.
4. L'adunanza del'Assemblea, presieduta dal Presidente della Fondazione, è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei Fondatori, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 24 ore di distanza dalla prima.
5. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto. Ciascun membro ha diritto ad un voto.
6. Le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e

quelle che riguardano la cessione o sostanziali modifiche alla gestione del patrimonio immobiliare conferito dal Comune di Bologna o l'acquisizione e cessione di partecipazioni societarie, sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei Fondatori e tra questi necessariamente il voto del Fondatore Comune di Bologna, previa deliberazione del Consiglio Comunale.

7. Delle adunanze del Assemblea dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente della Fondazione e dal Segretario dell'adunanza eventualmente nominato.

Articolo 12

Collegio dei sostenitori

1. I sostenitori si riuniscono almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione.
2. Il Presidente illustra al Collegio l'andamento delle attività della Fondazione e i programmi di future iniziative.
3. Il Collegio è validamente costituito se interviene, personalmente o per delega, almeno un terzo dei sostenitori e delibera a maggioranza dei presenti.
4. Il Collegio può formulare pareri e proposte sulle attività e sui programmi della Fondazione.

Articolo 13

Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, compreso il Presidente, non superiore a cinque. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica in cinque esercizi e i suoi membri sono rieleggibili al massimo per un ulteriore solo mandato, salvo motivata eccezione. In sede di costituzione i Fondatori nominano il primo Consiglio di Amministrazione. Successivamente il numero dei membri viene determinato dall'Assemblea dei Fondatori ai sensi dell'art. 10, comma 2 lett. b);

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati:
 - a) la metà di essi, arrotondata per eccesso, compreso il Presidente, dal Sindaco del Comune di Bologna, nel rispetto dei vincoli e in conformità agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale in materia di nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune di Bologna presso enti, aziende, società ed istituzioni;
 - b) la metà di essi, arrotondata per difetto, dall'Assemblea dei Fondatori. Laddove nell'assemblea siano rappresentati altri Fondatori ai sensi dell'art.6, comma 2 alla votazione per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione non partecipa il Fondatore Comune di Bologna.
3. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
4. Il Comune di Bologna e l'Assemblea dei Fondatori hanno la facoltà di revoca degli amministratori di propria nomina, in caso di giusta causa.
5. Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio, il Presidente, o in mancanza, il consigliere più anziano di età, ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno, il quale dovrà provvedervi entro i 60 giorni successivi. Il Consigliere così nominato rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.
6. Qualora il titolare del potere di nomina non provveda entro il termine indicato, la sostituzione avverrà per cooptazione, da parte del Consiglio di Amministrazione. I Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino all'eventuale successiva nomina da parte degli organismi competenti, del sostituto del Consigliere cessato dalla carica.

Articolo 14

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
2. In particolare provvede a:
 - a) sottoporre all'Assemblea dei Fondatori una Relazione Programmatica, redatta dal Direttore, contenente le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
 - b) approvare, su proposta del Direttore, i contenuti essenziali delle convenzioni con il Comune di Bologna e con gli altri enti pubblici interessati all'attività della Cineteca;
 - c) predisporre il bilancio consuntivo, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
 - d) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
 - e) determinare annualmente la misura minima dei contributi dovuti dai sostenitori;
 - f) proporre all'Assemblea dei Fondatori eventuali modifiche statutarie;
 - g) predisporre eventuali regolamenti per il funzionamento della Cineteca e disciplinare le modalità di accesso del pubblico alle strutture ed ai servizi della Cineteca, a norma dell'art.20;
 - h) nominare il Direttore, stabilendone il compenso e determinandone le funzioni e i poteri nell'ambito di quanto previsto al successivo art.17;
 - i) svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione dal presente Statuto e dall'Assemblea dei Fondatori.

Articolo 15

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o a richiesta di almeno la metà dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno sette giorni di preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno 24 ore di preavviso.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.
3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente della Fondazione e dal segretario dell'adunanza eventualmente nominato.

Articolo 16

Il Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori, il Collegio dei sostenitori, il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione degli atti deliberati. E' responsabile dell'attuazione degli indirizzi generali della Fondazione, deliberati dall'Assemblea dei Fondatori. Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Il Presidente ha anche il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
2. Il Presidente, in caso di urgenza e motivata necessità, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione appositamente convocato dal Presidente entro trenta giorni dall'adozione di tali

provvedimenti urgenti.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione degli organi indicati nel precedente comma 1 è affidata al Consigliere di Amministrazione in carica più anziano di età.

Articolo 17

Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra persone di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività della Fondazione e della gestione di enti consimili. Il Consiglio di Amministrazione ne stabilisce il compenso e ne determina le funzioni e i poteri nell'ambito di quanto prescritto al presente articolo.

2. Al Direttore spetta la responsabilità della gestione amministrativa e scientifica della Fondazione.

3. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto e senza che la sua presenza sia conteggiata ai fini della determinazione dei relativi quorum costitutivi. Al Direttore spetta, in particolare, sottoporre al Consiglio di Amministrazione le linee programmatiche e il bilancio consuntivo per il successivo esame da parte dell'Assemblea dei Fondatori, ai sensi del precedente art. 13.

Articolo 18

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri così nominati: due dal Sindaco di Bologna, di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio, ed uno dall'Assemblea dei Fondatori.

2. Alla deliberazione dell'Assemblea in cui è prevista la nomina di un componente, ai sensi del comma precedente non partecipa il Comune di Bologna.

3. Tutti i componenti sono scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
4. Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio, inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo Statuto dell'attività della Fondazione.
5. Il Collegio resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
6. I componenti del Collegio dei Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Fondatori.

Articolo 19

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. La proposta di bilancio consuntivo è approvata dal Consiglio di Amministrazione e sottoposta all'Assemblea dei Fondatori entro il 30 giugno di ogni anno. Deve essere redatto secondo i principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione, ed è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, da una nota integrativa e da una relazione qualitativa e quantitativa sui programmi di attività, sulla conservazione del patrimonio di cui all'art.4 e sul perseguimento delle finalità indicate all'art.2 dello Statuto.
3. La proposta di bilancio consuntivo deve essere trasmessa dal Consiglio di Amministrazione a tutti i Fondatori, accompagnata dalla relazione sull'andamento della gestione sociale predisposta dal Consiglio di Amministrazione e dalla Relazione del Collegio dei Revisori, almeno quindici giorni prima della adunanza dell'Assemblea dei Fondatori che deve approvarli. Copia del bilancio di esercizio approvato, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata a cura del

Presidente nei modi di legge e presso il Comune di Bologna.

4. E' vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione.

Articolo 20

Accesso alle strutture

1. L'accesso al pubblico alle strutture ed ai servizi della Cineteca è disciplinato dal Consiglio di Amministrazione, in armonia con le disposizioni osservate dagli Archivi che aderiscono alla Federation Internationale des Archives du Film (FIAF) e nel rispetto delle finalità di pubblico interesse.

Articolo 21

Estinzione

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata. La Fondazione si estingue, per le cause previste dal codice civile, con delibera dell'Assemblea dei Fondatori assunta con il voto favorevole dei quattro quinti dei propri membri, e comunque con il voto favorevole del Comune di Bologna e degli altri Fondatori.

2. In caso di estinzione, il patrimonio netto sussistente al momento torna in proprietà del Comune e degli altri altri enti conferenti, con riferimento ai beni e ai diritti conferiti dai singoli.

Articolo 22

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di fondazioni.

2. Gli organi della Fondazione potranno validamente ed immediatamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno integrati nelle rispettive composizioni.